

Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 (BUR n. 51/2019)

**LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE
2018 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI ⁽¹⁾**

CAPO I - Norme in materia di affari istituzionali

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. Al comma 2 bis dell’[articolo 2](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, le parole: *“per il tramite della Segreteria generale della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del territorio”* sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
omissis ⁽²⁾

Art. 2 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

1. L’[articolo 19](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituito dal seguente:
omissis ⁽³⁾

Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di controlli su ARPAV.

1. Ai procedimenti di controllo disciplinati dall’[articolo 19](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla presente legge.

SEZIONE II - Norme in materia di controlli interni

Art. 4 - Finalità.

1. Con la presente legge, ai sensi dell'[articolo 59](#) della legge regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e controlli con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sono disciplinate le tipologie di controlli interni cui sono soggette le strutture della Giunta regionale, con il fine di garantire l’efficacia della azione amministrativa.

2. I controlli interni hanno la finalità di garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ed a verificarne l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità.

Art. 5 - Sistema dei controlli integrato.

1. Il sistema integrato dei controlli interni è strutturato nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa.

2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e regionale, il sistema integrato dei controlli è articolato in:

- a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;
- c) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi strategici predefiniti;
- d) controllo di gestione diretto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati anche al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione;
- e) valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell’attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle prestazioni;
- f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- g) controllo sugli adempimenti in materia di resa del conto degli

agenti contabili.

3. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.

4. La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna, deputata al monitoraggio del sistema dei controlli interni adottati dalle strutture organizzative della Giunta regionale al fine di verificare che gli stessi siano correttamente strutturati ed operanti e di valutarne la funzionalità, l'efficacia e l'adeguatezza, individuando e promuovendo i necessari correttivi per superare eventuali criticità rilevate. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia ed indipendenza.

5. Qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, la Giunta regionale e il Segretario generale della programmazione possono disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità.

6. Il Collegio dei revisori dei conti assicura la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, mediante l'esercizio dei poteri consultivi, di verifica e di controllo previsti dagli [articoli 23](#) e [24](#) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

Art. 6 - Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni. ⁽⁴⁾

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", adotta un regolamento finalizzato a rendere coerente, a razionalizzare e a potenziare il sistema dei controlli interni, disciplinando le modalità organizzative, le risorse necessarie, le specifiche competenze per l'esercizio delle funzioni e le relative responsabilità.

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Art. 7 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. Dopo il comma 2 dell’[articolo 1](#) della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

omissis ⁽⁵⁾

Art. 8 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. Al comma 4 dell’[articolo 6](#) della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dopo le parole “*Alla proposta di candidatura è allegata*” sono inserite le seguenti: “, *oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 1,*”.

Art. 9 - Modifiche all’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. L’[articolo 6 bis](#) della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

omissis ⁽⁶⁾

Art. 10 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. Dopo l’[articolo 9](#) della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

omissis ⁽⁷⁾

Art. 11 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. L’[articolo 12](#) della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è così sostituito:

omissis ⁽⁸⁾

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”

Art. 12 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

1. Al comma 3 dell’[articolo 5](#) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 le parole: “*decreto del Presidente della Giunta regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto del dirigente competente in materia di personale*”.

Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

1. L’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.

SEZIONE V - Norme in materia di trattamento economico del direttore di enti regionali

Art. 14 - Trattamento economico del direttore di enti regionali e deleghe di funzioni. (9)

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

1 bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell’ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell’[articolo 7](#), comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e dell’[articolo 15](#), comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” o comunque sottoposti al controllo dell’amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall’[articolo 9](#), comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le

attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.⁽¹⁰⁾

**SEZIONE VI - Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011,
n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”**

Art. 15 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. Il comma 5 dell’[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 è sostituito dal seguente:
omissis ⁽¹¹⁾

**SEZIONE VII - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009,
n. 12**

“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. L’[articolo 7](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è sostituito dal seguente:
omissis ⁽¹²⁾

2. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

Art. 17 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”: conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.

1. L’[articolo 10](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:
omissis ⁽¹³⁾

2. È conseguentemente modificato l’articolo 9 dell’allegato E alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, recante lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo l'[articolo 10](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente articolo:

omissis ⁽¹⁴⁾

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

SEZIONE VIII - Norme in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale

Art. 19 - Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

1. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale utilizzano le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per l'utilizzo delle graduatorie di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.

Art. 20 - Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell'Istituto Oncologico Veneto. ⁽¹⁷⁾

1. Con decorrenza dall'anno 2019 l'Istituto Oncologico Veneto è autorizzato a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale previsti dagli stessi contratti, nell'ipotesi di incremento del fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica in misura superiore rispetto a quella presa a base di calcolo per la formazione dei medesimi fondi a seguito dell'attribuzione con atti di programmazione regionale di nuove funzioni e/o dell'attivazione di nuovi servizi.

2. La rideterminazione dei fondi è effettuabile in corrispondenza dell'incremento del personale in servizio e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia di spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale.

3. Gli incrementi dei fondi possono essere utilizzati solo per remunerare il personale assunto a seguito dell'attribuzione delle funzioni e dell'attivazione dei servizi ai sensi del comma 1.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 22 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

10) Con ricorso è stato impugnato dal Governo avanti alla Corte costituzionale l'articolo 19 ritenendo che nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie "anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica", preveda una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella prevista ed ammessa dalla legislazione statale (violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, nonché per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica); in effetti la norma impugnata, nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie per le finalità ivi previste, si pone in termini difformi rispetto alla previsione di cui all'articolo 1 commi 361 e 365 della legge n. 145 del 2018 che invece eliminava la possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In sostanza, ad avviso del Governo l'assunzione degli idonei è possibile soltanto per sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all'assunzione ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Pertanto il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile 2020 ha deliberato la rinuncia alla impugnativa, in quanto le norme statali poste a base della impugnativa sono state abrogate da una successiva legge dello Stato.

20) Testo riportato dopo comma 2 bis dell'art. 2 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

30) Testo riportato all'art. 19 legge regionale 1996, n. 32.

40) Il regolamento sul sistema integrato dei controlli interni è stato approvato con regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6.

50) Testo riportato dopo comma 2 dell'art. 1 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

60) Testo riportato all'art. 6 bis legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

70) Testo riportato dopo art. 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

80) Testo riportato all'art. 12 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

90) Rubrica modificata da comma 1 art. 6 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che dopo le parole: "enti regionali" ha aggiunto, infine, le seguenti: "e deleghe di funzioni".

100) Comma aggiunto da comma 2 art. 6 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6.

110) Testo riportato al comma 5 dell'art. 16 legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

120) Testo riportato all'art. 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

130) Testo riportato all'art. 10 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

140) Testo riportato dopo art. 10 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.

150) Vedi anche quanto disposto dall'art. 28 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44.

160) Con ricorso è stato impugnato dal Governo avanti alla Corte costituzionale l'articolo 19 ritenendo che nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie "anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica", preveda una modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella prevista ed ammessa dalla legislazione statale (violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, nonché per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica); in

effetti la norma impugnata, nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie per le finalità ivi previste, si pone in termini difformi rispetto alla previsione di cui all'articolo 1 commi 361 e 365 della legge n. 145 del 2018 che invece eliminava la possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In sostanza, ad avviso del Governo l'assunzione degli idonei è possibile soltanto per sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all'assunzione ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Pertanto il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile 2020 ha deliberato la rinuncia alla impugnativa, in quanto le norme statali poste a base della impugnativa sono state abrogate da una successiva legge dello Stato.

A seguire con Ordinanza della Corte costituzionale n. 109/2020 (G.U. – 1° Serie speciale n. 25/2020) è stato dichiarato estinto il processo.

17() Vedi analoga disposizione riferita all'Azienda Ospedaliera – Università di Padova recata da art. 21 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44.